CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI ATTIVITA' DI STERILIZZAZIONE DI PRESIDI E STRUMENTI CHIRURGICI

TRA

l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco, con sede legale in Via G.B. Grassi 74, 20157 Milano, codice fiscale e Partita IVA 09319690963, (di seguito denominata "ASST") legalmente rappresentata dal Direttore Generale dott. Alessandro Visconti, ivi elettivamente domiciliato,

Ε

l'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, con sede legale in Via Marostica 8, 20146 Milano, codice fiscale e Partita IVA 04137830966 (di seguito denominata "ASP"), legalmente rappresentata dal Direttore Generale dott. Giuseppe Calicchio, ivi elettivamente domiciliato,

PREMESSO CHE:

- l'art. 15, comma 1, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di collaborazioni di attività di interesse comune nell'ambito dei più generali interventi di cooperazione per la realizzazione di programmi comuni di interesse sanitario;
- l'ASP ha chiesto di potersi avvalere dell'ASST per attività di sterilizzazione di presidi e strumenti chirurgici;
- l'ASST, per il tramite della Centrale di Sterilizzazione del P.O. Fatebenefratelli e Oftalmico, possiede la competenza e la professionalità necessaria a poter soddisfare tale esigenza ed è disponibile a garantire, contro corrispettivo, le prestazioni richieste come compito di istituto, in attuazione della presente convenzione, per le finalità di interesse del servizio pubblico;

QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'ASST mette a disposizione dell'ASP il proprio personale della Centrale di Sterilizzazione del P.O. Fatebenefratelli e Oftalmico, nonché le attrezzature ed il materiale necessario per l'effettuazione delle attività di sterilizzazione di presidi e strumenti chirurgici inviati dall'ASP, sulla base delle seguenti modalità:

- l'ASP invierà giornalmente circa 100 presidi/strumenti chirurgici decontaminati ed asciutti, in contenitori dedicati, garantendo la qualità del contenuto (pulizia, asciugatura, ecc.);
- al fine di garantire il processo di sterilizzazione, l'ASP garantisce che il materiale perverrà adeguatamente processato in termini di decontaminazione, termodisinfestazione e controllo (n. pezzi), nel rispetto delle istruzioni operative in vigore presso la Centrale di Sterilizzazione del P.O. Fatebenefratelli e Oftalmico in merito alle procedure di decontaminazione, lavaggio, confezionamento, trasporto e stoccaggio dei prodotti e delle condizioni igieniche nei settori di preparazione dei materiali da inviare;
- la procedura operativa relativa alle attività di sterilizzazione di presidi e strumenti chirurgici dell'ASP seppur non materialmente allegata costituisce parte integrante della presente convenzione;
- l'attività di sterilizzazione oggetto della convenzione sarà effettuata su richiesta dell'ASP e, tale richiesta dovrà essere inviata alla Centrale di Sterilizzazione del P.O.
 Fatebenefratelli e Oftalmico:
- l'invio del materiale da sterilizzare dovrà essere accompagnato da apposita documentazione da cui risulti il tipo di prestazione richiesta ed ogni altra informazione utile all'espletamento dell'attività oggetto della convenzione e con

apposita bolla di consegna compilata in maniera dettagliata;

- il materiale da sterilizzare deve pervenire presso la Centrale di sterilizzazione del P.O. Fatebenefratelli e Oftalmico nei giorni feriali entro le ore 10:30;
- il materiale sterilizzato sarà riconsegnato il giorno feriale seguente a quello della consegna, dalle ore 10:30 alle ore 11:00, in contenitori muniti di sigillo di garanzia della sterilità e completi di etichetta *print out* dell'autoclave, unitamente ad apposita modulistica ASST con la quale viene attestata la regolarità della procedura di sterilizzazione secondo le vigenti normative;
- la consegna e il ritiro del materiale da sottoporre al processo di sterilizzazione sarà effettuato a cura e con oneri a carico dell'ASP.

Art. 2

A fronte dell'attività svolta, l'ASP riconoscerà all'ASST la tariffa onnicomprensiva di € 1,25= (Euro uno/25), oltre IVA 22%, per ogni singola busta confezionata e sigillata. Sulla base delle prestazioni effettuate e della relativa rendicontazione della Centrale di Sterilizzazione, l'ASST provvederà ad emettere fattura, che sarà inviata all'ASP. Ai pagamenti relativi l'ASP provvederà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fatture, specificando nella causale la fattura di riferimento.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l'applicazione degli interessi moratori oltre alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., fatta salva la facoltà di recesso anticipato dalla convenzione con preavviso di 30 giorni.

Art. 3

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2020.

Le parti concordano di regolare in conformità alle condizioni economiche e normative della presente convenzione la pregressa attività svolta in via sperimentale dal 1° giugno 2018 e sino alla data di sottoscrizione della convenzione.

La presente convenzione potrà essere rinnovata su richiesta scritta da trasmettere almeno 90 giorni prima della scadenza.

Non ricevendo alcuna richiesta entro tale data, l'ASST potrà non garantire il rinnovo della convenzione stessa.

La presente convenzione potrà essere disdetta in ogni momento, purché notificata tra le parti a mezzo lettera raccomandata a.r. oppure tramite PEC con un preavviso di 30 giorni.

L'ASST si riserva la facoltà di disdetta anche nel caso di ritardato pagamento del corrispettivo secondo quanto stabilito dall'art. 2.

Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative ed economiche a base della presente convenzione o all'integrazione della stessa con nuove prestazioni, si procederà alla stipula di nuova convenzione.

Art. 4

Le parti provvedono a garantire idonea copertura assicurativa per danni arrecati a terzi derivanti dall'esecuzione delle rispettive attività oggetto della convenzione, nella circostanza in cui sia ravvisabile una responsabilità delle stesse.

Art. 5

Nel caso in cui l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione comportino il trattamento di dati personali le parti convengono che gli stessi verranno trattati secondo le norme del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., in

modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»). I dati saranno:

- a) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
- b) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- c) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- d) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati impersonali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela de i diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);
- e) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale («integrità e riservatezza»).

Art. 6

Con la sottoscrizione della presente convenzione, l'ASP dichiara di essere a conoscenza dell'adozione da parte dell'ASST del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012 e del Codice di Comportamento dei dipendenti ai sensi del DPR 62/2013 pubblicati sul sito web aziendale, di accettarne il contenuto e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenuti.

Qualsiasi condotta contraria alle suddette norme e principi costituirà inadempimento grave e causa di immediata risoluzione della convenzione, da esercitarsi ai sensi dell'art. 1456 del codice civile mediante lettera raccomandata a.r. o PEC, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno.

Art. 7

L' ASST si impegna ad aderire ai principi enunciati nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo adottato dall'ASP e pubblicati sul sito web aziendale a cui si rimanda per la loro consultazione.

In caso di violazione dei principi enunciati nel suddetto Codice e Modello Organizzativo, la presente convenzione si intenderà risolta con le modalità dell'art. 1456 del codice civile, con diritto della Parte interessata di chiedere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

Art. 8

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 131/1986, ed è soggetta, ai sensi del DPR 642/1976, all'imposta di bollo, con onere a carico dell'ASP.

Art. 9

Per quanto non contemplato nel presente atto convenzionale si farà riferimento alla vigente normativa.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione ed all'applicazione della presente convenzione, che non sia possibile comporre in via amichevole, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.
Milano,
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco
Il Direttore Generale
dott. Alessandro Visconti

Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio
Il Direttore Generale
dott. Giuseppe Calicchio

La presente convenzione è sottoscritta in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012, convertito in L. n. 221 del 17.12.2012.